

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO CASSA RURALE ED ARTIGIANA, CON SEDE IN BATTIPAGLIA

Modifiche/integrazioni degli articoli 14, 24, 25, 26, 28, 32, 34 e 42 dello **STATUTO SOCIALE**

Testo vigente (parole da sopprimere/modificare evidenziate col carattere barrate)	Modifiche/integrazioni proposte (parole da aggiungere e/o modificare evidenziate in grassetto sottolineato)
Art. 14 Esclusione del socio Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci: - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori; Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che: a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa; e) non abbia intrattenuto rapporti bancari con la Società negli ultimi sei mesi consecutivi;	Art. 14 Esclusione del socio <i>(comma 1 immutato)</i> <i>(comma 2 immutato)</i>

- f) sia stato sottoposto a misure definitive di prevenzione a carattere personale e/o patrimoniale ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nei casi in cui il relativo accertamento sia consentito dalle applicabili norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali;
- g) nei cui confronti siano state pronunciate sentenze di condanna irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo, nei casi in cui il relativo accertamento sia consentito dalle applicabili norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ~~ed è immediatamente esecutivo~~. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. ~~Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.~~

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

(comma 3 immutato)

Il provvedimento di esclusione **– che deve essere preceduto da un formale preavviso contenente la motivata contestazione dei fatti addebitati, con termine di venti giorni dalla ricezione per controdedurre** - è comunicato al socio con lettera raccomandata. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale; **decorso inutilmente il relativo termine, il provvedimento diviene esecutivo.**

Art. 24
Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) Il Mattino;
- b) La Città – Quotidiano di Salerno e provincia.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle sedi distaccate e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno ~~un decimo~~ dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, ~~con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25~~, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 24
Convocazione dell'assemblea

(comma 1 immutato)

(comma 2 immutato)

(comma 3 immutato)

(comma 4 immutato)

(comma 5 immutato)

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno **l'1,5 (uno e mezzo) per cento** dei soci **risultanti dall'ultimo bilancio approvato**. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, **che devono allegare copia del proprio documento di identità**, ed indicare gli argomenti da trattarsi. **La Società rende operativa anche la possibilità di firmare con modalità digitale (utilizzo dell'identità digitale come Spid, Cie, Cns o eIDAS, ecc.), compreso il ricorso alla posta elettronica certificata.**

Art. 25

Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e ~~nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri e dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.~~

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, i sindaci e un rappresentante della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Società aderisce e un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

L'assemblea può svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo delle strutture aziendali designate dal consiglio di amministrazione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto che funge le funzioni di segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 25

Intervento e rappresentanza in assemblea

(comma 1 immutato)

(comma 2 immutato)

Il socio, **salvo quanto previsto dal successivo art. 28, ultimo comma,** può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e **alla quale sia allegata la copia del documento di identità del delegante. È vietato ai dipendenti della Società di sollecitare il rilascio, ricevere materialmente e custodire deleghe, le quali devono essere presentate all'ingresso della sede dell'assemblea esclusivamente dal socio delegato.**

(comma 4 immutato)

(comma 5 immutato)

(comma 6 immutato)

Art. 26
Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 26
Presidenza dell'assemblea

(comma 1 immutato)

(comma 2 immutato)

(comma 3 immutato)

Gli scrutatori nominati nel corso dell'assemblea chiamata ad eleggere cariche sociali non possono essere dipendenti della Società e per almeno la metà devono essere scelti tra i soci indicati dal rappresentante dell'eventuale lista diversa da quella presentata dal consiglio di amministrazione; nel caso siano presentate più di due liste, ad ognuna spetta di indicare una quota di scrutatori uguale a quella delle altre liste.

Art. 28

Maggioranze assembleari. Disposizioni sulle candidature alle cariche sociali

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi; per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è necessario il voto favorevole di almeno il quindici per cento dei soci aventi diritto al voto.

La nomina delle cariche sociali è di competenza dell'assemblea dei soci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 3, lettera b), n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle disposizioni di vigilanza sui gruppi bancari cooperativi, ed avviene a maggioranza relativa e nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile. Ciò fermo, a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le candidature, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento assembleare ed elettorale definito dalla Capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la Società appartiene e approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione, le cui eventuali modifiche devono essere preventivamente ~~approvate dalla~~ Capogruppo.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, ~~salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, delibera, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.~~ Se, al termine delle votazioni, la composizione del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale eligendi non rispettassero la

Art. 28

Maggioranze assembleari. Disposizioni sulle candidature alle cariche sociali

(comma 1 immutato)

La nomina delle cariche sociali è di competenza dell'assemblea dei soci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 3, lettera b), n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle disposizioni di vigilanza sui gruppi bancari cooperativi, ed avviene a maggioranza relativa, con i correttivi previsti dal regolamento di cui al comma successivo, e nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile. Ciò fermo, a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le candidature, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto, atte a garantire la rappresentanza dei candidati espressione della minoranza dei votanti, sono disciplinate in un apposito regolamento assembleare ed elettorale definito dalla Capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la Società appartiene e approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione, le cui eventuali modifiche devono essere preventivamente sottoposte al parere della Capogruppo.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto e il voto non può essere espresso per delega. Se, al termine delle votazioni, la composizione del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale eligendi non rispettassero la composizione di genere prevista dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il

composizione di genere prevista dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere più rappresentato che abbia riportato il minor numero di voti. In ipotesi di parità di voti all'interno del genere più rappresentato, dovendo comunque procedere all'esclusione, in coerenza con le previsioni del presente articolo, rimarrà in carica il candidato più anziano di età. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, quest'ultimo sia con riguardo ai componenti effettivi sia a quelli supplenti, risultino conformi alla normativa vigente.

candidato appartenente al genere più rappresentato che abbia riportato il minor numero di voti. In ipotesi di parità di voti all'interno del genere più rappresentato, dovendo comunque procedere all'esclusione, in coerenza con le previsioni del presente articolo, rimarrà in carica il candidato più anziano di età. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, quest'ultimo sia con riguardo ai componenti effettivi sia a quelli supplenti, risultino conformi alla normativa vigente.

Art. 32

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da otto amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini ~~con~~ altri amministratori della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;

Art. 32

Composizione del consiglio di amministrazione

(comma 1 immutato)

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini, fino al secondo grado incluso, **di** altri amministratori **e di dipendenti/collaboratori in via continuativa** della Società **nonché di chi amministra/controlla/dirige e di dipendenti/collaboratori in via continuativa degli enti controllati/partecipati/promossi dalla Società o a questa collegati;**

[lettera d) immutata]

[lettera e) immutata]

f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società; g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti; h) coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva: 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;	<i>[lettera f) immutata]</i> <i>[lettera g) immutata]</i> <i>[lettera h) immutata]</i>
--	---

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. La presente previsione non trova applicazione nei casi in cui la condanna sia stata comminata ai sensi dell'art. 644 c.p. per fatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di idoneità degli esponenti bancari. Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato in conformità alla normativa vigente. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori. Gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.	<i>(comma 3 immutato)</i> <i>(comma 4 immutato)</i> <i>(comma 5 immutato)</i>
---	--

Art. 34

Sostituzione di amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere, in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il presidente eletto dall'assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.

Art. 34

Sostituzione di amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere, in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale. **Ove venga meno un amministratore di minoranza, subentra il primo dei non eletti individuato secondo i criteri stabiliti dal regolamento assembleare-elettorale.**

(comma 2 immutato)

(comma 3 immutato)

Art. 42

Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.

I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

Art. 42

Composizione del collegio sindacale

(comma 1 immutato)

(comma 2 immutato)

(comma 3 immutato)

(comma 4 immutato)

(comma 5 immutato)

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei dipendenti/collaboratori in via continuativa della Società nonché degli enti da questa controllati/partecipati/promossi o a questa collegati, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di società finanziarie di sviluppo regionale, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011; f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti; g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti; h) coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva: 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di	<i>[lettera c) immutata]</i> <i>[lettera d) immutata]</i> <i>[lettera e) immutata]</i> <i>[lettera f) immutata]</i> <i>[lettera g) immutata]</i> <i>[lettera h) immutata]</i>
--	---

intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

La presente previsione non trova applicazione nei casi in cui la condanna sia stata comminata ai sensi dell'art. 644 c.p. per fatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di idoneità degli esponenti bancari.

Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato in conformità alla normativa vigente.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.

(comma 7 immutato)

(comma 8 immutato)

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza. Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica. In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.	(comma 9 immutato) (comma 10 immutato) (comma 11 immutato)